



**COMUNE DI VICO NEL LAZIO
FROSINONE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 06 del 24.03.2023

Oggetto: REGOLAMENTO PER I MATRIMONI E LE UNIONI CIVILI. Approvazione.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore 18,00 presso il Palazzo del Governatore, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata con avvisi scritti e notificati nei termini prescritti dallo Statuto Comunale.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Guerriero Claudio	x	
2	Costantini Piero	x	
3	Di Lelio Vittorio	x	
4	Pelloni Mauro Benedetto		x
5	Graziani Dario	x	
6	Sabellico Vanessa	x	
7	Pacifici Amedeo	x	
8	Paniccia Lea	x	
9	Giacomini Davide	x	
10	Rondinara Adriano	x	
11	Pica Maria Paola	x	

Assegnati n° 11
In Carica n° 11

Presenti n° 10
Assenti n° 1

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del vigente Statuto Comunale l'Avv. Massimo Ciullo partecipa alla seduta in qualità di Assessore esterno.

Presiede la seduta il Sindaco, Cav. Claudio Guerriero.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 lett. a del TUEL n° 267/00) il Segretario Comunale **Dott. Francesco Deodato**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Il **Vice sindaco Ciullo** illustra la proposta di delibera inserita al punto n. 3 dell'ordine del giorno, afferente alla approvazione del regolamento per i matrimoni e le unioni civili da celebrarsi nel Comune di Vico nel Lazio. Il Vice sindaco spiega che trattasi di un regolamento semplice, rispetto al quale, tuttavia, vanno apportate due rettifiche per correggere altrettanti errori materiali: all'art. 3 p.2 va espunta la espressione "sul terrazzo"; all'art. 10 p.1 va sostituito l'orario di inizio delle possibili celebrazioni dal lunedì al sabato ("09:00") con lo stesso orario indicato nell'allegato al regolamento ("10:00").

Prende la parola il **Consigliere Giacomini** il quale ritiene che il punto critico del regolamento siano i costi, in quanto in Comuni più grandi, le tariffe per questo tipo di cerimonie è più basso.

Prende la parola la **Consigliera Pica** la quale afferma che sarebbe stato più opportuno condividere preventivamente con le minoranze consiliari il testo del regolamento. La Consigliera inoltre elenca i punti che, secondo lei dovrebbero essere modificati: la necessità di un corso di formazione per i dipendenti delegati alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; la limitazione a 35 del numero massimo delle persone che possono presenziare all'interno della sala dove si celebra la cerimonia; la richiesta di una motivazione che i nubendi devono fornire, in merito al luogo prescelto; la impossibilità di celebrare il matrimonio o l'unione civile in un giorno festivo; le limitazioni in merito al tipo di musica che può essere diffusa nel corso della cerimonia.

Interviene in replica il **Vice sindaco Ciullo**, il quale specifica che il regolamento specifica le norme di legge che disciplinano la materia in trattazione. Viene chiarito che: chi celebra il matrimonio o l'unione civile è un ufficiale di stato civile e, pertanto, è obbligato a rispettare determinati canoni normativi; il limite delle 35 persone è giustificato da ragioni di sicurezza in relazione alla grandezza degli ambienti in cui possono ospitarsi questo tipo di eventi; l'impossibilità di celebrare questi eventi nei giorni festivi è connessa alla chiusura degli uffici comunali nei medesimi giorni; le limitazioni in materia di musica da diffondere sono giustificate dalla solennità e dalla importanza della lettura degli articoli del Codice Civile nel corso della cerimonia che mal si concilierebbero con eventuali musiche non consone al contesto.

La **Consigliera Pica** replica chiarendo che il limite delle 35 persone non le risulta previsto anche rispetto ad altre tipologie di eventi che si svolgono nelle stesse sedi. Inoltre, la Consigliera specifica che, dato il numero esiguo di matrimoni che si potrebbero celebrare nelle sedi preposte, potrebbe essere ammessa comunque la possibilità di celebrazione nei giorni festivi.

Non ci sono altri interventi.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che attualmente nel Comune i matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono celebrati nel Palazzo del Governatore, sede del Consiglio Comunale;

Ravvisata la necessità di disciplinare lo svolgimento delle cerimonie con un regolamento che preveda in modo organico i requisiti per ottenerne la concessione, le modalità e le ipotesi di concessione onerosa e gratuita nonché i limiti in considerazione dell'utilizzo che ne viene richiesto;

Dato atto che gli Uffici Comunali hanno redatto un Regolamento per disciplinare dei luoghi dove l'Ufficiale di Stato Civile può celebrare i matrimoni o costituire le unioni civili, che si allega al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che occorre stabilire le tariffe inerenti al costo della celebrazione;

Visti:

- gli artt. 106 – 114 del Codice Civile, disciplinanti la celebrazione del matrimonio;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante "il regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare dello stato civile;
- la L. 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- le circolari del Ministero dell'interno, Direzione centrale dei Servizi Demografici:
 - 7 giugno 2007, n. 29, recante "Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale;
 - 28 febbraio 2014, n. 10, recante "Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale;
- le norme, regolamentari e interpretative, di attuazione della legge n. 76/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Successivamente, con voti n. 7 favorevoli n. 3 contrari (Giacomini, Rondinara, Pica) espressi nelle forme e nei modi di legge su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il "**Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili**", composto da 18 articoli, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché gli allegati A e B;
2. Di prevedere l'istituzione di una tariffa per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili come specificato dall'articolo 11 del regolamento in esame ed indicare nell'allegato A "Tariffe per la celebrazioni dei matrimoni civili e per la costituzioni di unioni civili" e B "Istanza di prenotazione della celebrazione di matrimonio civile/ costituzione di unioni civili, nubendi e richiedenti unioni civili;
3. Di stabilire che la tariffa sarà aggiornata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, sulla base degli oneri a carico dell'Ente per la gestione del servizio in oggetto
4. Di demandare all'Ufficio di Stato Civile l'attuazione del presente regolamento
5. di dare atto che il regolamento approvato sostituisce ogni altra norma regolamentare comunale relativa alle celebrazioni di matrimonio e la costituzione delle unioni civili;

Successivamente, con voti n. 7 favorevoli n. 3 contrari (Giacomini, Rondinara, Pica) espressi nelle forme e nei modi di legge su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza,

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - quarto comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to (Claudio Guerriero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Francesco Deodato)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 02.05.2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to (Sabrina Sbaraglia)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

(x) è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Francesco Deodato)



COMUNE DI VICO NEL LAZIO

FROSINONE

**Tel. 0775/41151
Fax 0775/418932**

**C.C.P. 11970035
P.iva 00303690606**

Via Vittorio Emanuele n° 1

REGOLAMENTO PER I MATRIMONI E LE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione di C.C. N° 6 del 24.03.2023

INDICE GENERALE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento.

Art. 2 Funzioni.

Art. 3 Individuazione "Casa comunale" e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.

Art. 4 Modalità di svolgimento del rito.

Art. 5 Prenotazione sala per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile.

Art. 6 Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune.

Art. 7 Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.

Art. 8 Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art.110 del C.C.).

Art. 9 Costituzione di unione civile.

Art. 10 Giorni ed orario di celebrazione/costituzione.

Art. 11 Costo del servizio.

Art. 12 Modalità di pagamento.

Art. 13 Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale.

Art. 14 Allestimento della sala e/o spazi utilizzati.

Art. 15 Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.

Art. 16 Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete.

Art. 17 Casi non previsti dal presente Regolamento.

Art. 18 Entrata in vigore.

Allegato "A"

Tabella tariffe per rimborso costi per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili.

Allegato "B"

Istanza di prenotazione sala consiliare/terrazzo per la celebrazione di matrimonio civile.

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.
4. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Individuazione "Casa comunale" e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

1. La "Casa comunale", ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. Nel nostro Comune i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati nella Sala del Consiglio, al piano terra del "Palazzo del Governatore" – Via Marconi n. 85.
Per ragioni di sicurezza, potranno essere celebrati i matrimoni o le costituzioni di unione civile, con un numero di invitati limitato (max 35 persone).
3. Nulla vieta che i matrimoni e la costituzione di unioni civili, possano avvenire anche nell'Ufficio dello Stato Civile, unicamente dalle ore 09:00 alle ore 12:00, dal lunedì al sabato, orario in cui lo stesso risulta essere aperto al pubblico, alla presenza dei soli testimoni.
4. L'eventuale allestimento di mostre e/o manifestazioni può impedire lo svolgimento della cerimonia.

Art. 4

Modalità di svolgimento del rito

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.
2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.
3. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il luogo di celebrazione almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

Art. 5

Prenotazione sala per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal comma 2 dell'art.3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato

Civile, (allegato "B") che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

3. Sarà assicurato dall'Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la sede comunale in cui si può celebrare il matrimonio o l'unione civile.

Art. 6

Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Vico nel Lazio che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art. 7

Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

1. Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 5.

2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 10 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- ricevuta del pagamento della relativa tariffa.

Art. 8

Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art.110 del C.C.)

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale è regolamentato esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.

2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.

Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa comunale.

Art. 9

Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

5. La costituzione dell'unione civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa comunale solamente in due casi:

- se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale per infermità o altro grave motivo; l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.
- se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

Art. 10

Giorni ed orario di celebrazione/costituzione

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili, sono celebrati nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (salvo quanto disposto dall'art.3, comma 3 del presente Regolamento).

Sarà possibile celebrare un solo matrimonio per fascia oraria.

2. Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 gennaio;
- domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo);
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 23 Aprile e ultima domenica di luglio festa del Patrono;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8, 25 e 26 dicembre;
- pomeriggio del 31 dicembre.

3. Non si celebrano i matrimoni di domenica.

4. I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione (Sala del Consiglio), compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 11

Costo del servizio

1. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, è dovuto il pagamento di un rimborso spese che verrà aggiornato annualmente dalla Giunta comunale tenendo conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, dei servizi offerti e dalle spese gestionali quali riscaldamento, pulizia, ecc.

2. Il rimborso è dovuto in base alla residenza anagrafica dei richiedenti ed è diversificato in base al luogo ed all'orario di celebrazione.

3. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili/costituzione unioni civili sono specificate nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Regolamento.

4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile. La prenotazione della sala, per la celebrazione del matrimonio, non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento.

5. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.

6. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Art. 12

Modalità di pagamento

1. Il versamento dovrà essere effettuato secondo una delle modalità sotto descritte, indicando come causale: "prenotazione sala per matrimonio/costituzione unione civile", consegnando quindi la ricevuta dell'avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile entro 10 prima della celebrazione:

- a. versamento sul c/c postale n 11970035 intestato al Comune di Vico nel Lazio – Servizio Tesoreria
- b. bonifico bancario presso Banca Popolare del Frusinate Filiale di Alatri
- IBAN: IT88G0529774270T2101000057

Art. 13

Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in

volta le date relative alle prenotazioni della Sala del Consiglio. Per i matrimoni o le costituzioni di unione civile effettuate in orario pomeridiano, sarà necessaria la presenza di personale al fine di presidiare il Palazzo Municipale.

2. Al personale chiamato a prestare servizio oltre l'orario d'ufficio saranno riconosciuti, se contrattualmente dovuti, i compensi per il lavoro straordinario ed il relativo monte ore potrà essere autorizzato anche in deroga ai limiti fissati dall'Ente, riconoscendo che l'attività svolta viene prestata su richiesta di organo istituzionale dell'Ente.

Art. 14

Allestimento della sala e/o spazi utilizzati

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering ecc., nella Sala del Consiglio.

3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.

4. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia.

La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.

5. E' fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi situati all'interno del palazzo dove si svolge la celebrazione e deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.

6. Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

7. E' consentito l'uso della sala fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (per foto, scambio auguri, ecc).

8. Dato atto che il "Palazzo del Governatore" è situato all'interno del centro storico e per periodi dell'anno Zona a Traffico Limitato, i richiedenti dovranno rivolgersi per tempo al Comando di Polizia Locale, per ottenere eventuali autorizzazioni di accesso con le autovetture.

Art. 15

Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art.116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

2. Per le unioni civili vale quanto riportato all'art. 9.

3. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

4. I nubendi dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati via mail o fax al momento della prenotazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione.

5. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

Art. 16

Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.

2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

Art. 17

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- il DPR 3 novembre 2000 n.396;
- la Legge n.76/2016;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto Comunale.

Art. 18

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento, sostituiscono ogni altro Regolamento precedente ed entrerà in vigore il 15esimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio.



COMUNE DI VICO NEL LAZIO
PROVINCIA DI FROSINONE

ALLEGATO "A"

TARIFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI NUBENDI E RICHIEDENTI UNIONE CIVILE

Sala del Consiglio Palazzo del Governatore

DURANTE L'ORARIO DI SERVIZIO DAL LUNEDI AL SABATO (dalle 10:00 alle 13:00)	
Residenti nel Comune (almeno uno dei due richiedenti)	€ 100,00
Non residenti nel Comune	€ 200,00
Emigrati da meno di due anni Iscritti AIRE	€. 200,00

FUORI DALL'ORARIO DI SERVIZIO DAL LUNEDI AL SABATO (dalle 16.00 alle 18.00)	
Residenti nel Comune (almeno uno dei due richiedenti)	€ 150,00
Non residenti nel Comune	€ 250,00
Emigrati da meno di due anni Iscritti AIRE	€ 250,00

Richiedenti la celebrazione di un matrimonio civile/costituzione di una unione civile presso l'Ufficio di Stato Civile (residenti e non)	
	€ 100,00



COMUNE DI VICO NEL LAZIO
PROVINCIA DI FROSINONE

ALLEGATO "B"

ISTANZA DI PRENOTAZIONE SALA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

Al Signor Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico nel Lazio

il/la sottoscritto/a il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____

il _____

residente a residente a _____

in Via _____

C.F. _____

cittadino/a Cittadino/a _____

in relazione al matrimonio che intendono contrarre,

CHIEDONO

che la celebrazione del proprio matrimonio abbia luogo: _____

in relazione alla costituzione della loro unione civile,

CHIEDONO

che la stessa venga costituita:

il giorno alle ore _____ previa autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile presso:

- Sala del Consiglio del Palazzo del Governatore, sito in Via Marconi n°
- Ufficio dello Stato Civile (matrimoni civili e unioni civili) presso uffici comunali Via Vittorio Emanuele n° 1

Ai sensi dell'art.12 del vigente "Regolamento Comunale per le celebrazioni dei matrimoni civili e per la costituzione di unione civile", allegano alla presente copia della ricevuta attestante il versamento dell'importo di euro _____.

I sottoscritti

DICHIARANO

inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Vico nel Lazio, lì

FIRMA DEI NUBENDI/RICHIEDENTI UNIONE CIVILE

RISERVATO ALL'UFFICIO

COMUNE DI VICO NEL LAZIO - SERVIZIO DI STATO CIVILE

- Vista la richiesta relativa alla celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile di cui sopra;
- Sentito l'Ufficiale dello Stato Civile;
- Visto il calendario delle celebrazioni già autorizzate depositato presso lo scrivente Ufficio;

Si esprime parere

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO

alla celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile di cui alla presente richiesta per la seguente motivazione: _____

Versamento: n. _____ del _____

L'Ufficiale dello Stato Civile